



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO DEL LAVORO**

---

**TRIBUNALE DI CATANIA - SEZIONE LAVORO, 25 maggio 2022**

MIRENDA	<b>giudice</b>
G.G.	<b>ricorrente</b>
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U. - Dipartimento Acqua e Rifiuti	<b>convenuto</b>

**Riconoscimento mansioni superiori – Solo se prova effettivo svolgimento in modo prevalente  
- Riconoscimento posizione organizzativa – Solo se formalmente istituita**

L'espletamento di fatto di mansioni superiori non dà luogo ad alcun diritto all'inquadramento nella categoria corrispondente, ma solo alle differenze retributive connesse alle mansioni effettivamente svolte; tuttavia, ai fini del predetto riconoscimento, il lavoratore deve provare l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore nonché l'esercizio delle stesse in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, rispetto alle mansioni della categoria di appartenenza.

---

Le posizioni organizzative non sono incarichi che conseguono di diritto in relazione alle attività espletate riconducibili a quelle indicate e, ancora più a monte, ... è rimessa alla discrezionale valutazione dell'Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e reperite le risorse finanziarie, l'istituzione delle posizioni organizzative, nella specie pacificamente non avvenuta. Condizione imprescindibile perchè il diritto alla relativa indennità possa venire ad esistenza è, quindi, innanzitutto, l'istituzione delle posizioni stesse, da effettuare all'esito delle procedure previste dalle parti collettive.

Mette conto evidenziare come ... le decisioni dell'Amministrazione in ordine alla istituzione della posizione organizzativa non siano di tipo meramente ricognitivo ma esplicano una funzione costitutiva. L'istituzione delle posizioni organizzative rientra nella precipua attività organizzativa dell'ente che, anche a prescindere dalle previsioni contrattuali, deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio. Ciò comporta che prima della istituzione della stessa non può venire in considerazione un danno da perdita di chance per il dipendente che assuma l'elevata probabilità di esserne destinatario.

---

Solo ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione al dipendente potrebbe fondare il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa

**Estensore delle massime** avv. Orazio Sciacca